



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACINTO BISOGNI

Presidente

ALBERTO PAZZI

Consigliere

ROBERTO GIOVANNI CONTI

Consigliere

LUNELLA CARADONNA

Consigliere - Rel.

LUIGI D'ORAZIO

Consigliere

Decadenza
responsabilità
genitoriale.

26/04/2021 CC
R.G. 20147/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 20147/2021 proposto da:

PMA, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Zaccaria, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 26 (Studio legale Avv. Loredana Bove).

- ricorrente -

contro

MA, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Accoto, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Danilo Romagnino, in Roma, alla via Caposile, n. 10.

- controricorrente -



e nei confronti di
MSV , in persona del curatore speciale Avv. MM
, in giudizio ex sé ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.;
Procura Generale presso la Corte di appello di LECCE;

- intimati -

avverso il decreto della Corte di appello di LECCE, sezione per i
minorenni, n. 93/2021, pubblicato il 14 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26
aprile 2022 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE

1. Con decreto del 14 giugno 2021, la Corte di appello di Lecce,
sezione per i minorenni, ha rigettato il reclamo proposto da PMA
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Lecce
del 4-17 febbraio 2021, che, all'esito del procedimento ex art. 330
cod. civ. promosso da MA , aveva dichiarato la p
decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore SV
, nato, in costanza di convivenza, a Tricase (LE) il X
2012, disponendo le dimissioni del bambino dalla comunità in cui era
collocato unitamente al padre e l'affidamento del minore al padre sotto
il controllo e con il sostegno del servizio sociale di Andrano, al quale
demandava l'elaborazione di un progetto di intervento tendente ad
assicurare percorsi psicologici differenziati al padre, alla madre e al
minore, nonché l'attivazione di un'educativa domiciliare presso
l'abitazione del padre e l'attivazione di un luogo neutro dove fare
avvenire, osservare e sostenere gli incontri madre-figlio, per la durata
di due ore con la presenza anche dei nonni materni; con l'ulteriore
compito per il servizio sociale di Andrano di rimodulare, non prima del
compimento dei dieci anni del bambino, le modalità di incontro in
maniera meno stringente, sia pure sempre protetta.



2. La Corte di appello di Lecce ha confermato il decreto impugnato sulla base delle seguenti considerazioni:

-il Tribunale, nel decreto impugnato, aveva dato atto dell'assenza di alcuna rivisitazione critica da parte della P delle modalità di relazione improntate all'esercizio di un grave condizionamento psicologico sul figlio, rimaste di fatto immutate, pur a fronte del drastico provvedimento di collocamento del bambino in comunità unitamente al padre, che, come detto, mirava all'auspicabile ricongiungimento del bambino alla madre, ove quest'ultima si fosse dimostrata in grado di rimodulare la sua relazione con il figlio;

-di tanto si dava atto non solo nelle numerose relazioni del responsabile della comunità, richiamate nel provvedimento impugnato, ma anche nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio, anch'essa ripercorsa puntualmente dal Tribunale, in cui si evidenziava che *«i tratti di funzionamento psicologico riconosciuto in capo alla sig.ra P in relazione al rapporto con l'ex compagno e in conseguenza dello stress sperimentato, sono tali, nella forma e nella espressività clinico-comportamentale, da indebolire la funzione genitoriale nel rapporto diretto con il figlio S, del quale, per un verso, manca il riconoscimento come soggetto a sé, con propri pensieri, vissuti ed emozioni – assenza che connota e qualifica tutte le azioni ed i comportamenti messi in atto dalla sig.ra P – dall'altro, lo priva dell'accesso alla funzione triadica, relativa alla figura paterna, non riconoscendo, in alcun modo, agli occhi del figlio, come "famigliare" e rassicurante l'accesso al rapporto col padre. La signora P non è in grado di esprimere un'alleanza cooperativa, lasciando spazio all'altro genitore. Ella si è sentita traumaticamente ferita dal sig. M e, oggi, non è in grado di vedere il bambino dentro una relazione con il padre "reale", trasponendo sul piano genitoriale il senso di pericolo, il livore, la diffidenza ed il vissuto persecutorio che ha fatto seguito alla frattura affettivo-sentimentale»;*



-i consulenti, sugli effetti delle modalità di funzionamento psicologico dei genitori sul legame con il figlio, avevano concluso che *«con la madre S ha un rapporto dipendente, in risposta ad uno stile ansioso, spaventante e controllante della madre»*, laddove *«la relazione con il padre appare sufficientemente buona, quindi maggiormente adatta a rispondere alle esigenze educative, affettive ed emotive del minore, fatte salve le esigenze di implementazione»*, ma soprattutto hanno segnalato che il bambino *«è ancora ampiamente sensibile alla emotività della madre»*, il che implica che non solo il collocamento presso la madre, ma persino incontri liberi madre-figlio avrebbero condotto verosimilmente ad una immediata regressione del rapporto faticosamente costruito con il padre;

-come puntualmente osservato dal Tribunale, le conclusioni dei consulenti – lineari, ineccepibili sotto il profilo tecnico e scevre da contraddizioni logiche - erano assolutamente in linea con quelle dello psicologo della comunità, che, alla luce della diretta osservazione delle dinamiche relazionali tra il bambino e i genitori protrattasi per oltre un anno, nell’ascolto del 26 ottobre 2020, aveva affermato: *«allo stato ipotizzare che S rientrando presso la madre possa avere una relazione libera e serena con il padre è assolutamente impossibile: la signora P come detto non ha fatto alcun passo in avanti rispetto al riconoscimento dei bisogni del figlio così come reso esplicito (d) a tutti i suoi comportamenti disfunzionali (e dai) rapporti con il bambino e con tutti gli operatori professionisti entrati in contatto con lei. Non è ipotizzabile che S, che, come si è detto, ha appena iniziato a dare voce al suo io, possa efficacemente svincolarsi dai condizionamenti materni ed andare con forza verso il padre differenziandosi dalla madre»*.

3. I giudici di secondo grado, alla luce di ciò, hanno evidenziato che le deduzioni svolte nell’atto di reclamo non erano idonee ad inficiare



le argomentazioni puntualmente svolte nel decreto impugnato e, specificamente, che:

-nessuna contraddizione era ravvisabile nelle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui i consulenti, pur escludendo che la P soffrisse di uno specifico disturbo psicopatologico ovvero di un disturbo di personalità e riconoscendo in lei un funzionamento psicologico di tipo misto, avevano rilevato l'espressione di una elaborazione «pressoché paranoidea della realtà», con specifico riferimento alla sua percezione dell'evoluzione della vicenda giudiziaria e alla esperienza vissuta dal figlio in comunità;

-il giudizio dei consulenti, lungi dall'esprimere una valutazione diagnostica contrastante con quella resa in precedenza, si fondava sulla constatazione del fatto – in realtà evidente anche per i non tecnici – che la P, irrigidendosi nelle proprie proiezioni persecutorie, per dare forza alle proprie affermazioni, dimostrava di non distinguere più tra l'espressione di un pensiero non verificato e la denuncia di un fatto concreto, dando per vere circostanze di fatto in realtà non dimostrate ma supposte sulla base di personali schemi di pensiero.

-gli stessi consulenti avevano chiarito che i tratti paranoidei, pur essendo presenti nelle modalità di funzionamento psicologico della P, non lo connotavano in modo esclusivo, il che giustificava l'inquadramento del funzionamento secondo caratteristiche «miste»;

-i consulenti, sulla valutazione della capacità genitoriale del M, avevano chiarito che il funzionamento psicologico del predetto, che era risultato presentare «tratti» di tipo ossessivo – ma non poteva essere considerato alla stregua di «un disturbo di personalità ossessivo-compulsivo» – implicava solo un rallentamento della tempestività delle risposte in situazioni di stress, ma assolutamente non impediva l'assunzione di un atteggiamento complessivamente empatico, con la conseguenza che il M coglieva con estrema



corrispondenza i sentimenti del figlio, i suoi vissuti e le sue aspettative;

- non poteva ritenersi che le valutazioni dei consulenti fossero «viziate» da una ipervalutazione del giudicato penale assolutorio nei confronti del M , avendo i consulenti svolto la propria analisi sulla base dell'osservazione della storia delle dinamiche del nucleo familiare, volutamente prescindendo da ogni valutazione in ordine alle parallele vicende penali, come emergeva a pag. 2 della risposta alle osservazioni dei consulenti di parte depositata il 19 settembre 2020;
- non erano ravvisabili le denunciate carenze dell'attività istruttoria, per non essere stata svolta alcuna indagine sulla «storia della cura di S » durante la sua convivenza con la madre, non essendo stata mai messo in dubbio la capacità di cura e accudimento della P , che era stata riconosciuta dagli stessi consulenti, a pag. 39 della consulenza;
- i consulenti avevano evidenziato che ciò che era disfunzionale nella modalità di relazione della P con il figlio risiedeva nella sua incapacità di offrire al piccolo le sicurezze necessarie al suo procedere e nella tendenza della donna a trasfondere a S una visione del padre e del mondo sospettosa, diffidente, scettica, motivo per cui S non poteva confermarsi nell'idea che lontano dalla madre fosse al sicuro, che momentanee separazioni non fossero per lui evocative di sentimenti di tristezza e lutto, che le sue risorse personali fossero bastanti e che il mondo fosse alla sua portata;
- il Tribunale per i minorenni non aveva attribuito rilevanza ai percorsi di psicoterapia seguiti dalla P , dapprima privatamente presso la dott.ssa D , poi, a far data dal gennaio 2020, presso una psicologa dell'A.S.L., e da ultimo, da ottobre 2020, ancora privatamente presso la dott.ssa P , poiché si trattava di percorsi svolti in autonomia dalla P , peraltro in maniera discontinua, non inseriti nell'ambito di un progetto di sostegno genitoriale elaborato dai servizi investiti del



caso (come prescritto nel provvedimento dell'8 novembre 2018 dal Tribunale), con i conseguenti limiti sia di tali percorsi in sé, sia delle attestazioni rilasciate dalle professioniste incaricate (in particolare di quella della dott.ssa F , che aveva riferito di una generica adeguatezza genitoriale della P), le cui indagini non potevano che essere limitate, in quanto svolte alla luce di una conoscenza solo parziale della vicenda (relativa alla versione riportata dalla reclamante) e prive del confronto con la situazione esistenziale e psicologica delle altre parti, necessario per la valutazione delle effettive dinamiche relazionali;

-la doglianza difensiva in ordine all'omessa acquisizione delle riprese audio - video degli incontri protetti tra madre e figlio in comunità era generica, non avendo la reclamante - diretta protagonista di quegli incontri - dedotto fatti specifici e concreti che potessero indurre a dubitare della genuinità delle relazioni dei responsabili della comunità fondate sull'osservazione degli stessi incontri;

-anche la doglianza in ordine alla omessa video-registrazione dell'ascolto del minore era generica e generiche e viziate da indimostrati pregiudizi apparivano, infine, le deduzioni volte a porre in dubbio la genuinità degli esiti delle attività di osservazione compiute dagli operatori della comunità, che invero provenivano da organi che si trovavano in una posizione di terzietà rispetto alle parti e deputati al loro sostegno, in ordine alla legittimità del cui operato non vi era ragione alcuna di cui dubitare, né concrete ragioni di tal fatta erano state allegare dalla difesa;

-obiettivo delle scelte operate dal Tribunale, lungi dall'essere quello di sostituire una figura genitoriale all'altra, era unicamente quello, nell'ottica della salvaguardia del prioritario e fondamentale interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità, di consentire la piena realizzazione del percorso, finora solo avviato, finalizzato alla riconnessione emotiva tra il piccolo S e il padre, conseguente ad



una esperienza relazionale con il padre che il minore aveva vissuto, nei primi anni della sua vita, «per contagio del trauma materno e del suo vissuto persecutorio, come altamente spaventante e traumatica»; -come osservato dai consulenti, che avevano evidenziato come tale percorso richiedeva necessariamente tempo e specificità di interventi, « S è a questo punto della sua storia ed ha bisogno di completare il transito, dalla ripetitività del film della sua prima infanzia ad altri aspetti di questa storia, di sé e del padre e va favorito in questo viaggio. Va favorito nel viaggio della terra del padre, così come nel ritorno alla relazione con la madre, con completezza innanzitutto e, successivamente, con progressiva libertà, per quanto possibile, fondata su nuove specifiche, personali esperienze»; -lo scopo perseguito era, quindi, il pieno - e auspicabilmente celere - recupero di una dimensione di bigenitorialità, cui, all'evidenza, mirava il progetto demandato dal Tribunale ai servizi competenti tendente ad assicurare percorsi psicologici differenziati al padre, alla madre e al minore, la cui attuazione richiedeva l'adesione e collaborazione di entrambi i genitori, nell'interesse di S .

4. PMA , avverso il superiore decreto, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
5. MA ha depositato controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso in esame è certamente ammissibile, poichè la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di provvedimenti «de potestate» ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ., fatta eccezione per i casi di provvedimenti temporanei ed urgenti, il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo,



in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure «rebus sic stantibus», anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato «in via non definitiva», trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale (Cass., 4 gennaio 2022, n. 82; Cass., 24 gennaio 2020, n. 1668; Cass., Sez. U., 13 dicembre 2018, n. 32359; Cass., 25 luglio 2018, n. 19780; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633).

2. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 *bis*, 330, 337 *bis* e *ter, quater*, cod. civ., in quanto la Corte d'Appello di Lecce aveva aderito acriticamente alla consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze erano fondate sulla diagnosi della cosiddetta alienazione parentale, omettendo ogni verifica circa l'attendibilità scientifica della teoria; il provvedimento della Corte aveva leso il principio di tutela dell'interesse superiore del minore, in quanto aveva fondato il giudizio prognostico negativo della capacità genitoriale materna sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio aderenti alla teoria dell'alienazione parentale; che nessuna indagine prognostica era stata svolta per il padre del minore e, di contro, era stato plasticamente acquisito, come elemento prognostico negativo verso la P, il giudicato della sentenza penale di assoluzione del M dal reato di maltrattamenti, attraverso una ipervalutazione del dato rispetto al quadro complessivo ed alla tutela del superiore interesse del minore; il provvedimento del giudice di merito violava il diritto alla bigenitorialità del minore; la Corte di appello aveva omesso di indicare espressamente quali erano stati gli



specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico del minore e non annoverava le prove da cui si evincevano tali pregiudizi.

2.1 Il motivo è infondato, dovendosi richiamare sul punto la giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo cui *«In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. «madre malevola» (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena»* (Cass., 17 maggio 2021, n. 13217; Cass., 8 aprile 2016, n. 6919).

2.2 Va, inoltre, ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice di merito e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., 3 agosto 2017, n. 19427; Cass., 3 giugno 2016, n. 11482; Cass., 17 luglio 2014, 16368).



2.3 Nel caso in esame, la ricorrente, pur censurando le argomentazioni della Corte di appello, fondate sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, ha genericamente dedotto di avere contestato le ragioni delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello sulla base delle risultanze peritali e ciò a fronte del puntuale esame del contenuto e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio eseguito dalla Corte territoriale che ha espresso, un giudizio di condivisione basato su specifiche motivazioni svolte da pagina 7 a pagina 10, sopra diffusamente riportate; i giudici di secondo grado, in particolare, con una valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito nei giudizi di merito (e quindi non solo della consulenza tecnica d'ufficio collegiale, ma anche delle successive relazioni dei consultori del 21 giugno 2018 e del 10 gennaio 2018, della relazione del neuropsichiatra infantile dell'ASL del 16 dicembre 2017, delle periodiche relazioni del responsabile della comunità dove era stato accolto il minore, oltre che della sentenza del Tribunale di Lecce del 19 febbraio 2020, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2020, di assoluzione del M , dai reati di maltrattamento in famiglia e di lesioni personali e della sentenza del Giudice di Pace del 16 settembre 2020, irrevocabile il 2 novembre 2020, di assoluzione del M dal reato di lesioni personali ai danni del figlio), hanno affermato che, come puntualmente osservato dal Tribunale, le conclusioni dei consulenti, lineari, ineccepibili sotto il profilo tecnico e scevre da contraddizioni logiche , erano assolutamente in linea con quelle dello psicologo della comunità e che non era ravvisabile alcuna contraddizione nelle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, nella parte in cui i consulenti, pur escludendo che la P soffriva di uno specifico disturbo di personalità, avevano rilevato l'espressione di una elaborazione «pressoché paranoidea della realtà», con specifico riferimento alla sua percezione dell'evoluzione della vicenda giudiziaria e alla esperienza vissuta dal figlio in comunità; inoltre, la



Corte territoriale ha evidenziato che il giudizio dei consulenti, non contrastante con la valutazione diagnostica resa in precedenza, si va a incentrare sulla constatazione del fatto che la P , irrigidendosi nelle proprie proiezioni persecutorie, per dare forza alle proprie affermazioni, dimostra di non distinguere più tra l'espressione di un pensiero non verificato e la denuncia di un fatto concreto, dando per vere circostanze di fatto in realtà non dimostrate ma supposte sulla base di personali schemi di pensiero.

2.4 Alla luce di ciò, è evidente che il dedotto vizio di violazione di legge si risolve nella prospettazione in un diverso apprezzamento delle circostanze esaminate dai consulenti tecnici di ufficio e condivise dalla Corte di merito, basato su soggettive interpretazioni che esulano dal sindacato di legittimità.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 *ter*, 2712 e 2697 cod. civ., dell'art. 5 del settimo protocollo addizionale della C.E.D.U., in quanto la Corte d'Appello di Lecce ha violato il principio dell'onere della prova, fino a compromettere la tutela del benessere superiore del minore, avendo colmato le lacune probatorie del M , alleggerendone il relativo onere a suo carico, nel momento in cui aveva riconosciuto valore probatorio all'elaborato peritale; la Corte aveva negato l'acquisizione delle prove documentali richieste, quali gli audio-video, conservati dal dott. M e da questi menzionati quali prove dei presunti comportamenti pregiudizievoli della P durante gli incontri in spazio neutro con il figlio; il rigetto degli audio video nel processo violava l'art. 2697 cod. civ., in quanto il principio dell'onere della prova non implicava che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto dovesse ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che era gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.



3.1 Il motivo è inammissibile, poiché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato che ha specificamente affermato che la doglianza difensiva in ordine alla omessa acquisizione delle riprese audio – video degli incontri protetti tra madre e figlio in comunità era generica, non avendo la reclamante – diretta protagonista di quegli incontri – dedotto fatti specifici e concreti che potevano indurre a dubitare della genuinità delle relazioni dei responsabili della comunità fondate sull'osservazione degli stessi incontri.

3.2 Né sussiste la violazione dell'art. 2697 cod. civ., che si configura soltanto se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769), evenienza che, nel caso in esame, non si è verificata.

3.3 Ancora una volta, dunque, si tratta di argomentazioni critiche dirette, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313).

4. Con il terzo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter cod. civ. e degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York, degli artt. 3-6 della C.E.D.U. e dell'art. 8 C.E.D.U., dell'art. 8 del Protocollo Addizionale C.E.D.U. e l'omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di un fatto decisivo oggetto di discussione, in riferimento all'omesso esame dei motivi del rifiuto, da parte del minore, del padre, in quanto la Corte territoriale leccese aveva realizzato una indagine comparativa sbilanciata tra la tutela dell'interesse superiore del minore, costituzionalmente garantito, ed il *munus* genitoriale del padre; l'ingerenza determinata ed inflessibile,



posta in essere dalla autorità giudiziaria leccese, nella relazione parentale del minore, con la madre, fino a comprimerla in modo incontrovertibile, non trovava alcun fondamento probatorio negli atti di causa e fondava tale intervento su criteri di valutazione che non attecchivano a dati scientifici ed era soprattutto sbilanciata rispetto alla tutela giuridica riconosciuta all'interesse superiore del minore.

4.1 Il motivo, che in parte ribadisce profili di censura già formulati, è infondato.

4.2 Ed infatti, nel caso in esame la Corte di appello, dopo avere evidenziato, richiamando le risultanze della consulenza collegiale, che ciò che era disfunzionale nella modalità di relazione della P con il figlio risiedeva nella sua incapacità di offrire al piccolo le sicurezze necessarie al suo procedere e nella tendenza della donna a trasfondere a S una visione del padre e del mondo sospettosa, diffidente, scettica, motivo per cui S non poteva confermarsi nell'idea che lontano dalla madre fosse al sicuro, che momentanee separazioni non fossero per lui evocative di sentimenti di tristezza e lutto e che le sue risorse personali fossero bastanti e che il mondo fosse alla sua portata, ha affermato che l'obiettivo delle scelte operate dal Tribunale, lungi dall'essere quello di sostituire una figura genitoriale all'altra, era unicamente quello, nell'ottica della salvaguardia del prioritario e fondamentale interesse del minore e del suo diritto alla bigenitorialità, di consentire la piena realizzazione del percorso, finora solo avviato, finalizzato alla riconnessione emotiva tra il piccolo S e il padre, conseguente ad una esperienza relazionale con il padre che il minore aveva vissuto, nei primi anni della sua vita, «per contagio del trauma materno e del suo vissuto persecutorio, come altamente spaventante e traumatica» e che tale percorso richiedeva tempo e specificità di interventi.

4.3 Ciò nel rispetto del principio statuito da questa Corte di legittimità, che ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va



assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 8 aprile 2019, n. 9764; Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 22 maggio 2014, n. 11412); principio che trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle «restrizioni supplementari», ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncamento delle relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c. Italia).

Anche di recente, questa Corte ha ribadito i principi sopra richiamati, evidenziando che il diritto alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, prima ancora che dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare *in primis* il migliore interesse del minore e che il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel migliore interesse di quest'ultimo e assume carattere recessivo, qualora ciò non possa essere garantito nella fattispecie concreta (Cass., 24 marzo 2022, n. 9691, in motivazione). Questa Corte, nella sentenza da ultimo richiamata, ha, altresì, precisato che, ai fini della tutela della bigenitorialità, ciò che il giudice deve verificare è se la condotta di un genitore sia impeditiva del diritto



dell'altro genitore alla bigenitorialità (e ciò a prescindere dal fatto che tale condotta ostruzionistica presenti o meno le caratteristiche della ipotetica, cosiddetta, sindrome d'alienazione parentale, cui viene negata la valenza di categoria comportamentale riconosciuta sia a livello scientifico che giurisprudenziale) e quale sia il corretto percorso clinico-terapeutico intrapreso sul minore, al fine di realizzare il bilanciamento tra il suo superiore interesse e il diritto del padre alla bigenitorialità, tenendo presente, in tale contesto, anche la possibilità che il minore non recida il rapporto con la madre, ove ciò sia reso necessario da una visione completa del migliore interesse del minore; principi che, nel caso in esame, la Corte ha correttamente applicato, confermando le statuizioni del tribunale sull'attivazione di un luogo neutro dove fare avvenire, osservare e sostenere gli incontri madre-figlio.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto storico, la cui esistenza risultava dagli atti processuali ed era stato oggetto di discussione tra le parti ed aveva carattere decisivo, in combinato disposto, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte leccese aveva omesso di esaminare la prova documentale di cui al provvedimento del Tribunale ordinario di Lecce nel proc. R.G. n. 1118/2016, pendente tra le medesime parti, ex art. 709 *ter* cod. proc. civ., cron. n. 13110/2016 - R.G. n. 1118/2016 del 20 luglio 2016, oggetto di discussione tra le parti e che costituiva un fatto decisivo ai fini del necessario giudizio prognostico sui genitori del minore, poiché nella richiamata ordinanza si legge che non vi erano elementi di prova per imputare alla resistente un comportamento ostruzionistico in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre.

5.1 Il motivo è inammissibile.



5.2 Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

5.3 Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente (che in verità richiama, dapprima l'ordinanza del Tribunale ordinario di Lecce del 20 luglio 2016 e, poi, genericamente, a pag. 23 del ricorso per cassazione, «*gli elementi probatori provenienti dal procedimento ordinario r.g. 1118/23015*») non specifica quale sarebbe il «fatto», come in precedenza definito e delimitato ricavabile dall'ordinanza del 20 luglio 2016, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale, né, soprattutto, argomenta in ordine alla sua necessaria decisività, ovvero all'essere stato esso oggetto di discussione tra le parti, né indica puntualmente quando esso sia stato dedotto dinanzi al giudice di secondo grado e discusso tra le parti, risolvendosi la doglianza, nella sostanza, in una mera contrapposizione, come tale inammissibile, alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto, tenendo conto del complessivo quadro istruttorio emerso nei giudizi di merito (nemmeno questo adeguatamente censurato) e dandone adeguata motivazione.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa interpretazione degli artt. 336 e 336 *bis* cod. civ. e degli artt. 101 e 743 cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello di Lecce aveva confermato la validità e l'efficacia delle modalità procedurali, attraverso le quali era stato condotto l'ascolto del minore, da parte del giudice minorile di merito, in data 26 ottobre



2020, che non era stato preceduto da alcuna comunicazione di cancelleria alla ricorrente; la Corte aveva ritenuto, in violazione dell'art. 111 Cost., che il rilascio di copie degli atti giudiziari era satisfattivo e sostitutivo di tale onere processuale; l'ascolto del minore non era stato preceduto dall'ascolto della madre e nel verbale di udienza del 23 ottobre 2020, il giudice non aveva descritto il contegno del minore, né aveva eseguito la ripresa audio video di detto ascolto.

6.1 Il motivo è inammissibile, per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza (cfr. Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

6.2 In ogni caso, mette conto rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, è che il minore sia ascoltato dal giudice, perchè l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda e perchè il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante, oppure che il giudice assolva all'obbligo di specifica motivazione, qualora opti, in luogo dell'ascolto diretto, per quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474; Cass., 24 maggio 2018, n. 12957).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata giustificano la compensazione delle spese processuali.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Il Presidente
Giacinto Bisogni

Cassazione.net

